

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6075 del 21/11/2023
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL LIMENTRA DI TREPPIO (INVASO DI SUVIANA) AD USO CONSUMO UMANO, IN COMUNE DI CASTEL DI CASIO (BO). CONCESSIONARIO: ATERSIR. PRATICA: DG22A0005
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6283 del 20/11/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno NOVEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della domanda prot. n. 8386 del 05/03/1980 con cui il Consorzio Acque Reno ha richiesto la concessione, ai sensi del r.r. 41/2001, per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali ad uso consumo umano dal Limentra di Treppio (Invaso di Suviana) in Comune di Castel di Casio (BO);
- della domanda di inizio lavori del 18/02/1982, autorizzata con nota nr. 925 del 24/02/1982 e successiva nota nr. 2955 del 24/06/1983;
- dell'istanza presentata in data 5/03/1984 da A.Co.Ser, subentrata al Consorzio Acque Reno in forza al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 931 del 23/12/1983, con richiesta di autorizzazione provvisoria alla derivazione di 95 l/s nelle more del rilascio della concessione;
- dell'istanza presentata in data 31/05/2001 da Seabo S.p.a, subentrata ad A.Co.Ser a far data dal 01/01/1997, di proseguio del prelievo;
- della comunicazione acquisita al PG/2022/0184026 del 09/11/2022 con cui ATERSIR, sulla base dall'art. 42 comma 1 del RR 41/2001, ha sollecitato la conclusione del procedimento di concessione;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 251 del 13/09/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- è ubicata all'interno del Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico));
- che la d.G.R. 1717/2021 stabilisce, con riferimento all'uso acquedottistico finalizzato alla distribuzione di risorsa attraverso il servizio idrico integrato, che l'utilizzo di acqua pubblica possa avvenire anche per usi diversi dal consumo umano;
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 2.000.000, risulta coerente con il fabbisogno idrico calcolato sulla base della relazione tecnica acquisita al PG/2023/0146262 del 28/08/2023 nella quale sono indicati gli abitanti equivalenti, le attività zootecniche e le attività economiche servite dal "Sistema di Suviana" (alimentato dalla presente concessione e da una serie di altre derivazioni);

DATO ATTO:

- che con nota PG/2023/0146784 del 29/08/2023, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi asincrona per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (acquisito al PG/2023/0170548 del 09/10/2023);
 - Ausl di Bologna (acquisito al PG/2023/0174279 del 13/10/2023);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (acquisito al PG/2023/0160841 del 22/09/2023);
- che i pareri degli enti che non si sono espressi nei termini sono da considerarsi come acquisiti in senso favorevole all’istanza;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all’art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua in quanto è da ritenersi implicitamente compatibile col Piano Territoriale di coordinamento provinciale una derivazione per la quale sia stata verificata la compatibilità ambientale sulla base dell’art. 5.9 del medesimo piano (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all’art. 12, R.R. 41/2001;

PRESO ATTO del nulla osta per il prelievo di risorsa dalle due opere di presa per le finalità di produzione e distribuzione di acqua potabile rilasciato da Enel Green Power Italia Srl in qualità di gestore della diga di Suviana (acquisito al PG/2023/0137326 del 07/08/2023), al quale è demandata

anche la responsabilità della garanzia del deflusso minimo vitale (DMV) allo sbarramento di Suviana;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica DG22A0005;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ATERSIR, c.f. 91342750378, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Limentra di Treppio (Invaso di Suviana), cod. pratica DG22A0005, come di seguito descritta:
 - in via ordinaria il prelievo è esercitato dal Torrente Limentra di Treppio in corrispondenza dell'invaso di Suviana (Codice corpo idrico IT0806060 0000000S1ERSUVIANA), mediante una batteria di tre elettropompe sommergibili situate in Comune di Castel di Casio (BO), individuata al fg. 42, mapp. 540, coordinate UTM RER 663072,9; y: 888742,8. L'acqua grezza sollevata confluisce dal gruppo di sollevamento alla condotta in acciaio rivestita di DN 250 e collegata alla riva del lago tramite una passerella di 50 m di lunghezza e del peso di 40.000 Kg;
 - in via emergenziale il prelievo è esercitato con una seconda opera di presa individuata al fg. 47, mapp. 258, coordinate UTM RER 663347,6; y: 887212,7, sita in prossimità dello sbocco del canale artificiale che adduce le acque dell'invaso di Pavana verso il bacino di Suviana, utilizzata solo in caso di necessità, quando l'opera principale non è in grado di

prelevare le acque a causa del livello troppo basso dal lago o per lavori di manutenzione straordinari;

- destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 95; portata media pari a l/s 67;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000.000;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2052;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/11/2023;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2023 è pari a 2.319,14 euro;
 5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a ATERSIR, c.f. 91342750378 (cod. pratica DG22A0005).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo è esercitato:

- in via ordinaria dal Torrente Limentra di Treppio in corrispondenza dell'invaso di Suviana (Codice corpo idrico IT0806060 0000000S1ERSUVIANA), mediante una batteria di tre elettropompe sommergibili situate in Comune di Castel di Casio (BO), individuata al fg. 42, mapp. 540, coordinate UTM RER 663072,9; y: 888742,8. L'acqua grezza sollevata confluisce dal gruppo di sollevamento alla condotta in acciaio rivestita di DN 250 e collegata alla riva del lago tramite una passerella di 50 m di lunghezza e del peso di 40.000 Kg;
- in via emergenziale emergenziale mediante una seconda opera di presa individuata al fg. 47, mapp. 258, coordinate UTM RER 663347,6; y: 887212,7, sita in prossimità dello sbocco del canale artificiale che adduce le acque dell'invaso di Pavana verso il bacino di Suviana, utilizzata solo in caso di necessità, quando l'opera principale non è in grado di prelevare le acque a causa del livello troppo basso dal lago o per lavori di manutenzione straordinari;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano a servizio del "Sistema di Suviana" (alimentato dalla presente concessione e da una serie di altre derivazioni) che coinvolge principalmente tre Comuni dell'Alta Valle del Reno (Castel di Casio, Gaggio Montano Alto Reno Terme) e alcune frazioni dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 95, portata media di l/s 67 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.000.000.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico "Lago di Suviana", codice IT0806060000000S1ERSUVIANA.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 2.319,14 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2052.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento i dispositivi per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata (descritti all'art. 3.2 della relazione tecnica acquisita al PG/2023/0146262 del 28/08/2023) e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione

Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate..

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente e ad ARSTPC ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente e ad ARSTPC l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dalle Amministrazioni per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Accesso ai luoghi** – Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso alle aree date in concessione al personale dell'Amministrazione concedente e dell'ARSTPC, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.
9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Eventuali problematiche al bene oggetto della presente concessione derivanti dall'azione del corso d'acqua (ad es. allagamenti, erosioni, danneggiamenti all'attività assentita o alla struttura) sono a esclusivo e totale carico del soggetto autorizzato/concessionario.

Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere assentite, sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario.
10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. Prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (acquisite al PG/2023/0160841 del 22/09/2023)
 - *i dati sul prelievo annuale dovranno essere comunicati dal richiedente la concessione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 dicembre di ogni anno).*
 - *la portata massima e il prelievo massimo annuale dovrà rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione;*
2. Prescrizioni dettate dall'Ausl di Bologna (acquisite al PG/2023/0174279 del 13/10/2023)

- parere favorevole all'utilizzo dell'acqua derivata dal Torrente Limentra di Treppio (Suviana), da destinare, previo trattamento di disinfezione, al consumo umano;*
3. Prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (acquisite al PG/2023/0170548 del 09/10/2023)
- qualora non avesse già provveduto, il richiedente, per il tramite del Gestore del sistema acquedottistico alimentato dal prelievo in questione, dovrà impegnarsi a raggiungere in tempi congrui, e comunque non superiori alla durata della concessione medesima, livelli di perdite di rete in linea con gli obiettivi definiti in materia dal Piano di Gestione Distrettuale.*

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.